



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
DSG
DIPARTIMENTO DI
SCIENZE GIURIDICHE

Protocollo d'intesa

tra

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

e

**Università degli Studi di Firenze
Dipartimento di Scienze Giuridiche**

CONVENZIONE

tra

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nella persona della Garante dott.ssa Filomena Albano, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede legale dell'Autorità garante in Roma, Via di Villa Ruffo n. 6, 00196 (di seguito denominata "l'Autorità garante"),

e

L'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche (C.F. 01279680480), con sede in Firenze, Via delle Pandette, n. 32, nella persona della Prof.ssa Patrizia Giunti, in qualità di Direttore del Dipartimento, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (d'ora innanzi "Dipartimento"),

di seguito congiuntamente denominate Parti contraenti.

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'Autorità garante, ai sensi della legge istitutiva 12 luglio 2011, n. 112, ha il compito di garantire la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età "in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti";

- l'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" fa esplicito riferimento ad attività formative svolte nell'ambito di convenzioni con Enti Pubblici, anche al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione e di un reciproco scambio di competenze in ambito formativo;

- il Dipartimento di Scienze giuridiche svolge, nel rispetto delle finalità universitarie, consulenze e prestazioni nei campi scientifico-disciplinari ad esso propri con autonomia negoziale secondo le norme stabilite nel Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

- il Dipartimento di Scienze giuridiche raccoglie tra i propri membri docenti che si occupano di settori disciplinari afferenti alle scienze giuridiche, inclusi il Diritto dell'Unione europea e il Diritto internazionale, ed ha tra le sue finalità il coordinamento delle attività dei propri membri e l'incentivo ed istituzionalizzazione della loro collaborazione con altri soggetti pubblici per migliori risultati di ricerca ed insegnamento;

 

- le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono avviare una fattiva collaborazione, anche mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali e tecnico-strumentali esistenti presso le proprie strutture, sul piano dei progetti di ricerca scientifica, al fine di costituire un proficuo terreno di dialogo per approfondire le tematiche di comune interesse, formulare criteri, linee-guida, azioni scientifico-operative da diffondere nel contesto nazionale e internazionale;

- le Parti intendono stipulare una Convenzione per regolare tali rapporti;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'Autorità garante e il Dipartimento, nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione a titolo gratuito su materie di interesse comune, come specificato nel successivo Articolo 3.

I sopraccitati rapporti di collaborazione saranno finalizzati al reciproco scambio di competenze in ambito scientifico-operativo. A tal fine, le Parti si impegnano a realizzare su tali tematiche iniziative congiunte per la promozione e lo sviluppo delle conoscenze attraverso lo svolgimento di studi, ricerche e analisi nei vari ambiti d'interesse e l'organizzazione di iniziative a fini divulgativi e formativi.

Le Parti individuano quale responsabile scientifico della Convenzione Adelina Adinolfi, Professore ordinario di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

Articolo 3 (Rapporti e materie di interesse comune)

Le parti convengono di sviluppare la propria collaborazione nelle seguenti modalità:

- A) partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali, europei e internazionali;
- B) patrocinii a eventi scientifici e pubblicazioni scientifiche e divulgative nelle materie di comune interesse;
- C) collaborazioni e consulenze tecnico-scientifiche su temi di comune interesse;
- D) attività di tirocinio curriculare presso l'Autorità garante di studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e di corsi di Specializzazione o Master di II livello; tale attività sarà disciplinata, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, secondo le procedure e le regole previste dall'Ateneo di Firenze e in accordo con il Dipartimento di Scienze giuridiche.
- E) iniziative di sensibilizzazione, formazione e di aggiornamento, secondo quanto sarà concordato tra le Parti, dirette in particolare ai *tutori volontari* previsti dall'art. 11 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Costituiscono materie di interesse comune:

1. Diritto dell'Unione Europea
2. Diritto internazionale privato

3. Diritto internazionale pubblico con specifico riferimento alle questioni relative all'infanzia e all'adolescenza.

Articolo 4 (Designazione di personale)

Le Parti concordano che, in forza del presente Accordo e per le attività di cui all'Articolo 3, si possa procedere a designazione di proprio personale, individuato attraverso successivi accordi attuativi della presente Convenzione di cui al successivo Articolo 5.

Il predetto personale svolgerà l'attività a titolo gratuito, senza alcun onere per le Parti e previo nulla osta dell'Ente di appartenenza, ove rilevante in osservanza dei criteri stabiliti, per quanto riguarda il personale docente, dall'art. 6 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

Gli incarichi sono rinnovabili con le modalità previste dai citati accordi attuativi.

Articolo 5 (Accordi attuativi)

Le iniziative di cui all'Articolo 3 saranno definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti, che richiameranno e attueranno gli ambiti previsti dalla presente Convenzione.

Gli accordi attuativi dovranno indicare:

- i.* gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività di ricerca scientifica o di consulenza da espletare;
- ii.* le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- iii.* il personale coinvolto;
- iv.* l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Articolo 6 (Regole di comportamento)

Ciascuna Parte accoglierà, in qualità di ospite, previ i rispettivi nulla-osta interni, il personale dell'altra Parte designato per le attività oggetto della presente Convenzione.

I dipendenti di una delle Parti che si dovessero recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso.

Articolo 7 (Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti reciprocamente si impegnano a non divulgare a terzi informazioni, dati, metodi di analisi e ricerche riservate di cui verranno a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'Articolo 3, nonché a utilizzarli esclusivamente per uso interno e secondo le finalità oggetto della presente Convenzione.

Articolo 8 (Trattamento dei dati)

Le Parti dichiarano di essere informate e di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività di stipula della Convenzione, degli Atti esecutivi e delle Convenzioni attuative,

saranno trattati esclusivamente per le finalità oggetto dei suddetti atti, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Articolo 9 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione non comporta oneri finanziari tra le Parti e per le Parti.

Articolo 10 (Durata e rinnovo)

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è tacitamente rinnovata, salvo rinuncia di uno dei firmatari, al termine di ogni triennio, con preavviso da comunicare per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro metodo avente i medesimi effetti, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza.

Articolo 11 (Recesso, sospensione e risoluzione)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione informandone la controparte, con il massimo preavviso consentito dalle circostanze, anche inferiore a quello previsto dall'Articolo 11, per:

- i. sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- ii. cause di forza maggiore o grave inadempimento della controparte;

Le Parti si riservano, inoltre, di sospendere temporaneamente per cause di forza maggiore o in caso di necessità, in qualsiasi momento, l'esecuzione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione dandone comunicazione in forma scritta alla controparte con il preavviso più ampio possibile, compatibilmente con le esigenze del caso.

Le Parti rinunciano espressamente ad ogni pretesa di risarcimento, nonché di proporre azioni per ottenere l'esecuzione forzata delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Il presente Accordo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso delle Parti manifestato e sottoscritto da entrambe, senza alcun onere per le stesse.

Articolo 12 (Controversie)

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa insorgere. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Roma.

Firenze, 20 OTT. 2017

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza
la Garante
Dott.ssa Filomena Albano



Per il Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Firenze
Il Direttore,
Prof.ssa Patrizia Guanti

